



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Segnalazioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di obbligazioni bancarie garantite

Consultazione pubblica avviata il 21.07.2023

Tavola di resoconto alla consultazione

Novembre 2023

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni sulle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati in materia di obbligazioni bancarie garantite (di seguito “Disposizioni”).

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento riguardanti la compilazione dello schema segnaletico. La tavola non riporta le richieste di chiarimenti riguardanti la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite prevista dalla Legge 130/1999 e le disposizioni attuative della Banca d’Italia, a cui si fornirà riscontro successivamente tramite FAQ o risposta diretta ai soggetti istanti.

La consultazione si è chiusa il 19 settembre 2023. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana

Legenda

TUB	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Legge 130	Legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
CBD	Direttiva (UE) n. 2162/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019
OBG	Obbligazioni bancarie garantite

ARGOMENTO	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE, CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
Osservazioni generali	Si osserva in via generale che le esigenze di standardizzazione dello schema segnaletico posto in consultazione (basato su grandezze prudenziali e di bilancio) possono determinare delle differenziazioni rispetto alle soluzioni adottate dalle banche nella declinazione dei test regolamentari e delle clausole a questi riconducibili, derivanti, tra l'altro, da pattuizioni con le agenzie di <i>rating</i> aggiuntive rispetto alle previsioni normative. I coefficienti determinati con la segnalazione potrebbero quindi mostrare scostamenti rispetto a quelli della reportistica dei programmi di emissione, che sono calcolati tenendo conto delle peculiarità dei singoli programmi. Si auspica quindi un maggiore allineamento delle voci segnaletiche alle prassi e alle impostazioni prevalenti, che potrebbe in alcuni casi ridurre gli i costi di implementazione, valutati come significativi anche in ragione del fatto che nella segnalazione posta in consultazione confluiscono informazioni di natura contabile/amministrativa e gestionale.	Chiarimenti a lato	I criteri di calcolo dei coefficienti regolamentari e le grandezze oggetto di segnalazione sono stati definiti in coerenza con quanto previsto dalla Legge 130, dalle disposizioni di vigilanza della Circolare 285/2013 e dall'articolo 129 CRR e hanno lo scopo di consentire all'Autorità di Vigilanza di verificare la conformità dei programmi alle richiamate prescrizioni regolamentari. Eventuali prassi applicative specifiche sviluppatesi sul mercato non incidono quindi direttamente su struttura e contenuti delle segnalazioni. Cionondimeno, la Banca d'Italia ha tenuto conto delle specifiche osservazioni formulate, incorporandole nella versione finale dello schema di segnalazione e delle relative istruzioni di compilazione ove coerenti con la disciplina prudenziale applicabile ai programmi di emissione. Si rammenta inoltre che, come già evidenziato nel documento di consultazione, per ridurre i costi di avvio del nuovo quadro segnaletico, è stato previsto un termine di invio posticipato per la segnalazione riferita al 31 dicembre 2023.
Requisiti di	Con riferimento alle sottovoci 1.1 e 1.2, riguardanti le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali,	Chiarimenti a lato	Le informazioni contenute nella voce 1 e relative sottovoci sono funzionali al calcolo del requisito di copertura basato sul valore nominale, previsto dall'art. 7-undecies, comma 1, lett. a) della Legge 130. Il citato articolo richiede di verificare che il valore

<p>copertura – composizione del patrimonio separato</p> <p>Voce 1 – valore nominale</p> <p>(Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>banche multilaterali di sviluppo e altri soggetti pubblici incluse nel <i>cover pool</i>, si chiede di chiarire se la necessità di segnalare il dato “<i>al valore nominale e per il rispettivo debito residuo in linea capitale</i>” valga anche nel caso dei titoli, tenuto conto che - qualora quotino sotto la pari - questi vengano di norma considerati nel <i>cover pool</i> solo per la componente capitale del prezzo di cessione alla società cessionaria al momento del trasferimento.</p>		<p>nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere e non prevede specificazioni nel caso di titoli acquistati ad un prezzo inferiore al valore nominale.</p>
	<p>Con riferimento alle sottovoci 1.3 e 1.4 riguardanti le esposizioni verso enti creditizi incluse nel <i>cover pool</i>, si chiede di chiarire se vada segnalata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la totalità della cassa detenuta dalla società cessionaria; oppure • la totalità della cassa computabile come idonea, cioè solo per la quota rientrante nei limiti previsti dall’art. 129(1 <i>bis</i>) CRR. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Nelle sottovoci 1.3 e 1.4 vanno segnalate le somme effettivamente ammissibili e, pertanto, entro i limiti eventualmente previsti, mentre non va segnalata l’eventuale quota eccedente.</p> <p>Come specificato nelle istruzioni di compilazione, rilevano le condizioni di ammissibilità stabilite dall’art. 7-<i>novies</i> della Legge 130 e gli obblighi previsti dall’art. 129 CRR, paragrafi da 1-<i>bis</i> a 3. Questi ultimi includono (par. 1-<i>bis</i>) i limiti applicabili alle esposizioni verso banche.</p> <p>Resta ferma l’applicazione dell’art. 129, par 1, ultimo capoverso CRR, relativo alla non applicabilità di tali limiti nel caso di esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti.</p>
	<p>Con riferimento alle sottovoci 1.3 e 1.4 riguardanti le esposizioni verso banche incluse nel <i>cover pool</i> si chiede conferma che nell’ambito del valore nominale vada segnalata la sola componente di cassa riconducibile alla quota capitale e non la cassa originata dal pagamento delle quote di interesse sugli attivi segregati.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Ai sensi della Legge 130 (art. 7-<i>octies</i>) gli attivi idonei unitamente, tra l’altro, agli elementi accessori inclusi nel patrimonio separato e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati dal soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti in derivati. Le componenti di cassa riconducibili alla quota capitale e alla quota interessi generate dagli attivi segregati, una volta incassate e incluse nel patrimonio segregato andranno pertanto incluse nella voce 1 ai fini del calcolo del requisito di copertura basato sul valore nominale.</p>

			Resta ferma l'applicazione dell'art. 129, par 1, ultimo capoverso CRR, relativo alla non applicabilità di tali limiti nel caso di esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti.
	Con riferimento alle sottovoci 1.3 e 1.4 riguardanti le esposizioni verso banche, si chiede di chiarire se vadano incluse <i>“le molteplici tipologie di riserve eventualmente presenti nei programmi di obbligazioni bancarie garantite”</i> .	Chiarimenti a lato	<p>Nelle sottovoci indicate vanno incluse le esposizioni verso enti creditizi, siano esse nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni o altre esposizioni verso i medesimi soggetti, nel rispetto delle condizioni relative al merito di credito dell'ente creditizio previste dal CRR.</p> <p>Le riserve costituire nell'ambito del programma andranno incluse nella segnalazione ove rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dal CRR e rientrino nel patrimonio segregato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-<i>octies</i> della Legge 130. Cfr. inoltre commento precedente.</p>
	Con riferimento alle sottovoci 1.5 (prestiti garantiti da immobili residenziali) e 1.7 (prestiti garantiti da immobili non residenziali) si richiede di chiarire se i finanziamenti che rispondono a tutti i requisiti di idoneità ad eccezione del rispetto del requisito di <i>Loan-to-Value</i> (LTV) previsto dall'art. 129 CRR (per i quali le disposizioni di vigilanza consentono il computo nel requisito di copertura previo riproporzionamento) debbano essere inclusi nelle voci segnaletiche in oggetto	Sì	<p>I finanziamenti che presentano un LTV superiore al livello massimo consentito possono essere segnalati nelle sottovoci indicate previo riproporzionamento, in base a quanto previsto dall'art. 129, paragrafi 1 <i>quater</i> e 1 <i>quinqües</i> CRR, secondo cui i limiti di LTV si applicano per ciascun prestito, determinano la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita, e si applicano per tutta la durata del prestito.</p> <p>Resta ferma per le banche la possibilità, prevista dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Parte Terza, Capitolo Tre, Sezione III, par. 1.3), di escludere tali attivi dal <i>cover pool</i>, sostituendoli con altri attivi idonei ove ciò risulti necessario per assicurare il rispetto dei requisiti di copertura.</p>
	Con riferimento alla sotto-voce 1.11 (crediti in <i>default</i> garantiti) si osserva che i programmi di emissione utilizzano definizioni e modalità di computo dei	Sì	La Legge 130 prevede che i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga il <i>default</i> ai sensi dell'art. 178 CRR, non contribuiscono al calcolo dei rapporti di copertura, mentre non fornisce alcuna indicazione sui crediti garantiti.

	crediti in <i>default</i> che differiscono tra loro e possono anche differire dalla definizione di <i>default ex art. 178 CRR</i> .		<p>La Circolare 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 3, Sezione V) richiede invece di includere nell'informativa al pubblico l'informazione relativa alla percentuale dei prestiti in <i>default</i> ai sensi dell'articolo 178 CRR e, in ogni caso, la percentuale dei prestiti scaduti da più di novanta giorni.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, la sottovoce in esame viene stralciata dallo schema segnaletico. I crediti corrispondenti andranno quindi distribuiti nelle pertinenti sottovoci della voce 1.</p> <p>Viene di conseguenza stralciata anche la corrispondente sottovoce (2.14) nella voce 2.</p>
<p>Requisiti di copertura – composizione del patrimonio separato</p> <p>Voce 2 – valore attuale netto</p> <p>(Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>Con riferimento alle sotto-voci 2.1, 2.2 e 2.5, riguardanti le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e altri soggetti pubblici incluse nel <i>cover pool</i>, si chiede conferma che, anche nel caso di titoli quotati su mercati regolamentati emessi da soggetti appartenenti al settore pubblico (per le sottovoci 2.1 e 2.2) o da istituzioni finanziarie (per la sottovoce 2.5) si debba applicare il principio generale di valorizzazione basato sullo sconto dei flussi di cassa (<i>discounted cash flows</i>) e non la valorizzazione del singolo titolo al prezzo di mercato (ove disponibile e significativo).</p> <p>Il rispondente evidenzia come, nella prassi operativa, nel caso di titoli di stato quotati sul mercato si faccia riferimento alla valorizzazione al prezzo di mercato (e, in particolare, al corso secco).</p>	Chiarimenti al lato	<p>L'art. 7-<i>undecies</i>, comma 1, lett. b), prevede che il requisito sia calcolato utilizzando il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato.</p> <p>Di conseguenza, anche le informazioni da segnalare nelle sottovoci indicate dovranno essere calcolate utilizzando il valore attuale netto.</p>

	<p>Si chiede conferma che nella sottovoce 2.3, riguardante le esposizioni verso banche nella forma di depositi con scadenza originaria inferiore a 100 giorni, vadano segnalati i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutta la liquidità detenuta dalla società cessionaria a fronte dell'ammortamento degli attivi segregati (per la quota capitale), entro i limiti previsti dall'art. 129 CRR, par. 1-<i>bis</i>, più le eventuali disponibilità di cassa derivanti dai pagamenti a titolo di interesse originati dal portafoglio segregato e le eventuali riserve esistenti. Per queste due poste, tuttavia, a parere del rispondente l'inclusione andrebbe effettuata senza applicare i citati limiti di cui all'art. 129 CRR. 	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Ai sensi della Legge 130 (art. 7-<i>octies</i>) gli attivi idonei unitamente, tra l'altro, agli elementi accessori inclusi nel patrimonio separato e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati dal soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti in derivati. Le componenti di cassa riconducibili alla quota capitale e alla quota interessi generate dagli attivi segregati, una volta incassate e incluse nel patrimonio segregato andranno pertanto incluse nella voce 2 ai fini del calcolo del requisito di copertura basato sul valore attuale netto.</p> <p>Resta ferma l'applicazione dell'art. 129, par 1, ultimo capoverso CRR, relativo alla non applicabilità di tali limiti nel caso di esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti.</p>
	<p>Come per le sottovoci 1.5 e 1.7, si richiede di precisare se per le sottovoci 2.6 e 2.8, riguardanti i prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali e non residenziali, i finanziamenti che rispondono a tutti i requisiti di idoneità ad eccezione del rispetto del requisito di <i>Loan-to-Value</i> (LTV), per i quali la normativa consente il computo nei test regolamentari previo riproporzionamento, debbano essere</p>	<p>Sì</p>	<p>I finanziamenti che presentano un LTV superiore al livello massimo consentito possono essere segnalati nelle sottovoci indicate previo riproporzionamento, in base a quanto previsto dall'art. 129, paragrafi 1 <i>quater</i> e 1 <i>quinquies</i> CRR, secondo cui i limiti di LTV si applicano per ciascun prestito, determinano la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita, e si applicano per tutta la durata del prestito.</p> <p>Resta ferma per le banche la possibilità, prevista dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Parte Terza, Capitolo Tre, Sezione III, par. 1.3), di escludere tali attivi dal <i>cover pool</i>, sostituendoli con altri attivi idonei ove ciò risulti necessario per assicurare il rispetto dei requisiti di copertura.</p>

	inclusi nelle voci segnaletiche in oggetto.		
	Si chiede di confermare che i dati segnalati nelle sottovoci 2.12 e 2.13, riguardanti i costi relativi alla manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma e gli altri costi gravanti sulla società cessionaria, vadano espressi in termini di valore attuale netto anche laddove non siano calcolati in maniera forfettaria ma algoritmica, alla luce della possibilità di scelta tra le due modalità prevista dalla normativa applicabile.	Sì	Si conferma la correttezza della lettura proposta nel commento.
	Si chiede di fornire indicazioni sulle possibili voci di costo che possono essere segnalate nella sottovoce 2.13 “altri costi gravanti sulla società cessionaria”.	Chiarimenti a lato	Non è possibile fornire indicazioni <i>ex ante</i> sulle possibili voci di costo che possono essere segnalate nella sottovoce 2.13, le quali andranno valutate caso per caso in base alle specificità dei singoli programmi.
Requisiti di copertura interessi, proventi e costi Voce 5 - interessi e altri proventi generati dal patrimonio separato	Si evidenzia che, ai fini del calcolo del coefficiente di copertura del valore attuale netto e del coefficiente di copertura degli interessi, anche in base a quanto negoziato con le agenzie di <i>rating</i> , il calcolo degli interessi può differire dalla modalità richiesta ai fini della segnalazione.	Chiarimenti a lato	Sulla base del commento formulato, anche alla luce delle prassi prevalentemente utilizzate per il calcolo degli interessi, nelle istruzioni di compilazione della voce 5 contenute nella Circolare 286 vengono introdotti alcuni chiarimenti sulle modalità di segnalazione degli interessi attivi. In particolare, viene chiarito che: <ul style="list-style-type: none"> ai fini della stima prospettica degli interessi – nel caso di attivi che presentano un tasso variabile – può essere utilizzata come riferimento la curva dei tassi <i>forward</i> risultante alla data di riferimento della segnalazione; il periodo di riferimento per la stima è il minore tra l’intera vita dell’attività e la scadenza naturale del programma o – ove questa non sia prevista – la scadenza più lontana delle obbligazioni garantite in circolazione emesse nell’ambito del programma.

(Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)			
	<p>Si chiede di fornire indicazioni sulle possibili voci di ulteriori proventi possono essere segnalate nella sottovoce 5.2, riguardante gli altri proventi generati dalle attività del patrimonio separato, nonché di confermare che le eventuali riserve di cassa, costituite nell'ambito dei programmi in virtù di pattuizioni contrattuali e segregate in ciascun programma (dove costituiscono fondi utilizzabili per immunizzare il veicolo da taluni profili di rischio gravanti sui pagamenti degli interessi sulle obbligazioni garantite e sulle voci di costo) possano essere incluse in questa sottovoce.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Non è possibile fornire indicazioni <i>ex ante</i> sui possibili tipi di ulteriori proventi che possono essere segnalati nella sottovoce 5.2, i quali andranno valutati caso per caso in base alle specificità dei singoli programmi.</p> <p>Parimenti, l'eventuale computabilità di riserve di cassa costituite nell'ambito dei programmi in virtù di pattuizioni contrattuali e segregate in ciascun Programma (dove costituiscono fondi utilizzabili per immunizzare il veicolo da taluni profili di rischio gravanti sui pagamenti degli interessi sulle obbligazioni garantite e sulle voci di costo) non potrà che essere valutata caso per caso in base alle specifiche caratteristiche delle stesse.</p>
<p>Requisiti di copertura – calcolo dei coefficienti di copertura</p> <p>Voce 7 – coefficiente basato sul valore nominale</p> <p>(Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>Si reitera il commento già espresso in precedenza in merito alle modalità di computo potenzialmente differenziate tra le banche emittenti con riferimento ai crediti in <i>default</i> (e quindi all'inclusione del valore della sotto-voce 1.11 nella formula di calcolo del coefficiente della voce 7).</p>	<p>No</p>	<p>Si rinvia a quanto riferito sopra al punto relativo alla sottovoce 1.11.</p> <p>Resta fermo che ai sensi dell'art. 7-<i>undecies</i>, comma 2, lett. a), i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un <i>default</i> ai sensi dell'art. 178 CRR, non contribuiscono al calcolo dei requisiti di copertura.</p>

<p>Requisiti di copertura – calcolo dei coefficienti di copertura</p> <p>Voce 8 – coefficiente basato sul valore attuale netto</p> <p>(Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>Con riferimento alla formula di calcolo del coefficiente di copertura della voce 8, si chiede se le sottovoci 3.3 (passività relative a derivati di copertura dei rischi insiti nelle attività facenti parte del patrimonio separato) e 3.4 (passività relative a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse) debbano essere sommate alla sottovoce 3.2 (obbligazioni bancarie garantite – valore attuale netto), entrando quindi nel calcolo del denominatore. Si evidenzia come tale impostazione parrebbe in contrasto con il principio contenuto nell’art. 7-<i>undecies</i>, comma 1 lettera b) della Legge 130, che sembrerebbe invece richiedere di sommarle algebricamente al numeratore del coefficiente.</p>	<p>Sì</p>	<p>Testo modificato.</p>
<p>Requisiti di copertura – calcolo dei coefficienti di copertura</p> <p>Voce 9 – coefficiente di copertura degli interessi</p> <p>(Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>Con riferimento alla formula di calcolo del coefficiente di copertura della voce 9, si chiede conferma che l’interpretazione data al principio contenuto nell’art. 7-<i>undecies</i>, comma 1 punto c) è che le sottovoci 6.2 (pagamenti attesi da derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse) e 6.3 (pagamenti dovuti in relazione a derivati di copertura delle obbligazioni bancarie garantite emesse) vadano sommate alla sottovoce 6.1 (interessi dovuti sulle obbligazioni bancarie garantite emesse), computandole quindi a denominatore, e non sommate algebricamente al numeratore del coefficiente.</p>	<p>Sì</p>	<p>Si conferma l’interpretazione proposta, le sottovoci 6.2 e 6.3 vanno sommate algebricamente alla sottovoce 6.1.</p>

<p>Requisiti di liquidità – afflussi, deflussi e riserva di liquidità</p> <p>Voce 12 – riserva di liquidità (Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>Si chiede di confermare che le voci 12.1 e 12.2, inerenti alla riserva di liquidità e riguardanti rispettivamente le attività liquide di elevata qualità (HQLA) e le esposizioni verso banche, vadano compilate esclusivamente nel caso in cui nella sottovoce 11.2 (flusso netto cumulativo) compaia almeno un valore negativo tra tutti quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>I dati relativi alla riserva di liquidità vanno segnalati in ogni caso, a prescindere dalla presenza o meno di un flusso netto cumulativo che presenta segno negativo.</p> <p>Nelle istruzioni di compilazione della voce 13 è tuttavia specificato che, nel caso in cui nella sottovoce 11.2 non figurino valori negativi tra tutti quelli segnalati nelle diverse fasce di scadenza, il coefficiente non va calcolato.</p>
<p>Altre informazioni Voce 14 – altre informazioni sul programma di emissione (Circolare 286, Sottosezioni 2 e 3)</p>	<p>Si chiede di chiarire se le sottovoci 14.3 e 14.3.1, riguardanti rispettivamente le emissioni di obbligazioni bancarie garantite pianificate nel biennio e quelle pianificate nei successivi 12 mesi, debbano essere compilate limitatamente alle emissioni di mercato o tenendo conto anche delle eventuali emissioni <i>retained</i> (tenendo in considerazione che queste possono rientrare in azioni straordinarie all'interno di specifici scenari contingenti).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma che nelle sottovoci indicate vanno segnalate sia le emissioni di mercato sia le emissioni <i>retained</i>.</p> <p>Resta fermo che le segnalazioni, essendo di carattere prospettico, andranno effettuate sulla base delle informazioni disponibili alla data di riferimento della segnalazione (ad esempio in base a quanto già pianificato dalla banca nel proprio <i>funding plan</i>).</p>
	<p>Si chiede conferma che la sottovoce 14.4, riguardante le integrazioni di attivi idonei effettuate negli ultimi 12 mesi, si intende riferita solo ad attivi ceduti nell'ambito di integrazioni degli attivi idonei, quindi effettuate in caso di ripristino dei requisiti di copertura.</p>	<p>Sì</p>	<p>Si conferma che la lettura proposta è corretta. In particolare, nella presente sottovoce vanno segnalate le integrazioni rientranti nelle casistiche indicate nella Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, par. 1.3.</p> <p>Le istruzioni di compilazione vengono modificate per chiarire questo aspetto</p>
	<p>Con riferimento alla sottovoce 14.4, riguardante le integrazioni di attivi idonei</p>	<p>Sì</p>	<p>Considerato che il campo ha valore informativo, in ottica di ridurre i costi di implementazione dello schema segnaletico, il commento è accolto e le istruzioni di</p>

	<p>effettuate negli ultimi 12 mesi, si propone di modificare il valore oggetto di segnalazione, prevedendo il valore nominale dei crediti in luogo del prezzo di cessione, tenuto conto che il primo è correntemente gestito dai sistemi informativi delle banche emittenti, mentre il secondo dovrebbe essere reperito appositamente.</p>		<p>compilazione sono modificate di conseguenza.</p>
--	--	--	---